

L'anonimato nell'università odierna

di Maurizio Borghi

Parte prima – L'ascesa del Valutante Anonimo

Nel mezzo delle frenetiche pratiche universitarie in cui siamo quotidianamente immersi, sempre più fermamente improntate a esigenze amministrative, procedurali e valutative in senso lato, rischia di passare inosservato l'imporsi di un nuovo, inquietante, protagonista della vita accademica e scientifica. E' il "Valutante Anonimo", vale a dire il soggetto che opera, giudica e delibera protetto dal velo dell'anonimato. Si provi a porre mente per un istante a quanta parte della nostra esistenza universitaria è affidata a procedure che comportano l'espressione di un giudizio anonimo in una loro parte essenziale. Anonimo è lo studente che valuta nostre lezioni. Anonimo è il "pari" (*peer*) che fornisce un parere su buona parte della nostra c.d. "produzione scientifica", dall'articolo su un giornale scientifico alla proposta di pubblicazione di una monografia con un editore. A loro volta, i giornali su cui (e gli editori con i quali) pubblichiamo i nostri lavori scientifici sono classificati sulla base del giudizio di valutatori anonimi. Ma anonimo è anche colui che decide se un nostro progetto di ricerca o di insegnamento meriti o meno di essere finanziato. Ancora, anonimo è il collega che, incaricato dalla nostra università, formula una perizia sul nostro "profilo" di studioso in occasione di una promozione, o di una richiesta di anno sabbatico, o semplicemente di un "esercizio di valutazione" del nostro istituto.

In ognuno di questi contesti cruciali della vita accademica e scientifica, ciascuno di noi diventa sempre più un ricettore di giudizi anonimi e di valutazioni anonime sul proprio lavoro di ricercatore, di insegnante e di universitario in senso lato. Che si tratti di accettare o rifiutare un articolo, di mantenere o sopprimere un corso, di promuovere o

non promuovere una ricerca, di finanziare un progetto o di lasciarlo languire in assenza di fondi – ebbene, ogni volta che una decisione importante dev'essere presa in ambito universitario, è divenuta ormai una prassi consueta rimettersi al verdetto – vincolante o meno, ma quasi sempre inappellabile – del Valutante Anonimo. Certo, questa espressione è in sé fuorviante, giacché – si obietterà – “dietro” il di volta in volta Valutante Anonimo c'è una persona, o più persone, in carne e ossa che pensano, ponderano, ed esprimono infine un giudizio essendo presumibilmente qualificate per farlo. Ma proprio questo è il punto: che significa pensare, giudicare e deliberare “dietro” il velo dell'anonimato? E' l'anonimato, in generale, compatibile con l'esistenza universitaria? E se sì, in che misura ed entro quali limiti? E' concepibile un'università *interamente* affidata, nelle sue articolazioni essenziali (ricerca e insegnamento), a decisioni prese sulla base di verdetti per lo più inoppugnabili espressi dietro il velo dell'anonimato? Fino a che punto può il Valutante Anonimo guidare e orientare – giacché di questo si tratta – la vita scientifica e culturale di una collettività?

La presenza del Valutante Anonimo è divenuta talmente abituale nella nostra vita universitaria che se un giorno dovessimo ricevere, su un nostro progetto di ricerca o su una nostra *submission*, un giudizio firmato da una persona in carne ed ossa, ne rimarremmo sorpresi. L'anonimato si impone in ogni contesto accademico con la tipica naturalezza e ovvietà delle cose innocue e senza peso, insomma le cose che, se ci sono, “una ragione ci sarà”. La ragione più immediata da trovare è forse questa: in un contesto in cui la valutazione è “necessaria”, l'anonimato garantisce la libertà di pensiero ai valutatori e l'obiettività del giudizio ai valutati. Entrambi i punti meritano di essere esaminati con cura, e vi torneremo nella seconda parte di questo scritto. Nelle pagine seguenti proveremo infatti a interrogarci su questo fenomeno relativamente recente (almeno nella sua portata) e sulle sue conseguenze per l'università odierna. Dovremo dunque discutere le ragioni dell'anonimato, ossia i motivi che vengono adottati (esplicitamente o meno) per giustificare l'impiego del Valutante Anonimo nei vari ambiti della vita universitaria; dovremo quindi esaminare la fondatezza di tali ragioni, nonché le conseguenze e le eventuali distorsioni connesse con l'uso dell'anonimato in tali ambiti;

infine, dovremo tentare di individuare un principio capace di orientarci in tali questioni – un principio che possa aiutarci a definire i limiti della legittimità del giudizio anonimo e della valutazione anonima nell'esistenza universitaria. Prima però di intraprendere questi passi, dobbiamo inquadrare il fenomeno e apprezzarne il peso che esso ha acquisito nell'odierna esistenza universitaria.

Prendiamo il caso delle pubblicazioni scientifiche. Ogni studioso sa che la pubblicazione è uno strumento importante per il progresso del proprio lavoro, perché è il modo in cui i risultati di una ricerca spesso condotta in solitudine o in una cerchia ristretta di persone possono essere vagliati da altri studiosi, inclusi coloro che non sono compresi nella propria sfera di conoscenze. E' appena il caso di ricordare che, per Kant, la libertà di condividere i propri pensieri con gli altri per mezzo della pubblicazione è una condizione indispensabile per l'esercizio del sapere scientifico, e più in generale del pensiero in quando tale. In un passo spesso citato del saggio *Che cosa significa orientarsi nel pensiero?*, Kant scrive:

In verità si è soliti dire che un potere superiore può privarci della libertà di *parlare* o di *scrivere*, ma non della libertà di *pensare*. Ma quanto, e quanto correttamente penseremmo, se non pensassimo per così dire in comune con altri ai quali *comuniciamo* i nostri pensieri, e che ci *comunicano* i loro? Quindi si può ben dire che quel potere esterno che strappa agli uomini la libertà di *comunicare* pubblicamente i loro pensieri, li priva anche della libertà di *pensare*, cioè dell'unico tesoro rimastoci in mezzo a tutte le imposizioni sociali, il solo che ancora può consentirci di trovare rimedio ai mali di questa condizione.¹

Il pensiero scientifico in senso proprio è essenzialmente un “giudicare”², e se è vero che il pensare così inteso è una facoltà che si può esercitare solo singolarmente (il “pensiero collettivo” è un'aberrazione e una contraddizione in termini³), e se è vero che

¹ I Kant *Che cosa significa orientarsi nel pensiero?* KGS, vol. 7, pp. 144-5.

² «Possiamo ricondurre ogni atto di intelligenza al giudizio, in modo tale che l'intelligenza possa essere rappresentata come facoltà di giudicare. Dunque, in base a quanto detto in precedenza, come facoltà di pensare.» (*Kritik der reinen Vernunft*, A 69, B 84). Giudicare significa collegare un predicato a un soggetto nella forma «S è P». La verità del pensiero corrisponde alla correttezza del giudizio.

³ Come illustrato ampiamente da Simone Weil in numerosi suoi scritti (ad es. *L'Enracinement* e *Manifesto sulla soppressione dei partiti politici*).

la correttezza di un giudizio non dipende in alcun modo dal consenso più o meno ampio di cui esso gode (una verità “impopolare” resta una verità, così come una falsità universalmente accettata non smette di essere una falsità), è però altrettanto vero che il *confronto* con gli altri esseri pensanti costituisce un banco di prova irrinunciabile per il pensiero umano. Negare l'importanza di tale confronto – che, per un odierno accademico si tradurrebbe nel rifiuto di pubblicare la propria ricerca, o nel pubblicare solo ciò che incontra il consenso di tutti – rappresenta per Kant una forma subdola di mancanza di pensiero scientifico, un *egoismo*, che nell'*Antropologia pragmatica* egli definisce «egoismo logico» per distinguerlo dalle forme più comuni dell'«egoismo estetico» (che consiste nel ricondurre ogni rapporto con l'arte al giudizio “mi piace”/“non mi piace”) e dell'«egoismo morale» (in cui il tornaconto individuale è il criterio ultimo per distinguere il giusto dall'ingiusto):

L'*egoista logico* considera superfluo sottoporre il proprio giudizio anche all'intelletto altrui, quasi che non avesse bisogno di questa pietra di paragone (*criterium veritatis externum*). Ma è tanto certo che non possiamo fare a meno di questo mezzo per assicurarci della verità del nostro giudizio, che forse proprio in ciò sta la principale ragione per cui il popolo colto lotta così strenuamente per la *libertà di stampa*; infatti, se questa libertà ci viene negata, ci viene sottratto un mezzo molto potente per provare la correttezza del nostro giudizio, e siamo lasciati in balia dell'errore.⁴

Nessuna forma di pensiero scientifico, neppure la matematica pura, può prescindere interamente da questo mezzo “esterno” di verifica dei propri giudizi,⁵ e in tal senso nessuna scienza può prosperare senza questa libertà di «esporre pubblicamente al giudizio <degli altri> i propri pensieri, i dubbi che uno non può sciogliere da se stesso».⁶ Ora, perché tale libertà possa esercitarsi fino in fondo, è necessario che il campo entro cui si comunicano i pensieri – ovvero il campo di quello che Kant chiama «uso pubblico

⁴ I. Kant, *Anthropologie in pragmatischer Hinsicht*, KGS, vol. 7. pp. 128-9.

⁵ «Se fosse mancata inizialmente la percezione del fatto che il giudizio dell'agrimensore si accordava regolarmente con il giudizio di tutti gli altri che si dedicavano con talento e con diligenza a questa materia, la matematica stessa non sarebbe potuta sottrarsi alla preoccupazione di cadere in qualche errore.» (*Ibidem*, p. 129).

⁶ I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, A 752, B 780.

della ragione»⁷ – sia il più possibile sgombro da impedimenti e libero da distorsioni. La libertà di stampa, intesa come l'assenza di impedimenti giudiziari alla pubblicazione, è una – ma solo una – condizione materiale per l'esercizio di quella più fondamentale libertà che consiste nel comunicare agli altri esseri pensanti il proprio giudizio – libertà che, a sua volta, è la condizione per essere liberi dall'errore. La libertà dall'errore, e più precisamente la libertà dall'essere *in balia* dell'errore (ovvero costitutivamente sprovveduti rispetto all'insinuarsi dell'errore nel giudizio), è la ragione per cui le comunità umane – almeno quelle che hanno un interesse nel sapere e nella conoscenza – dibattono liberamente i giudizi dei singoli *in pubblico*.

Se la pubblica circolazione dei pensieri ha e deve avere questo scopo, è facile comprendere come essa debba essere informata a regole quali: schiettezza, propensione all'ascolto dell'altro, franchezza e lealtà nel rispondere, disponibilità al chiarimento; ma anche: disinteresse rispetto a questioni “personali”, sincerità nel riconoscere il merito di un ragionamento altrui, onestà nell'ammettere il proprio errore – insomma, un elementare codice di comportamento che si riassume in quella che fin dai tempi antichi si chiama: amicizia per la verità.⁸

Ora, come si concilia tutto questo con l'impiego sistematico del velo dell'anonimato nei giudizi scientifici? Si potrebbe obiettare che, nell'attuale sistema della pubblicazione scientifica, l'anonimato serve soltanto a selezionare *che cosa* pubblicare – ovvero, in termini kantiani, a decidere quali giudizi meritino di essere sottoposti al giudizio altrui –, mentre non incide sul modo in cui le pubblicazioni circolano e vengono discusse nelle rispettive “sfere pubbliche” del dibattito scientifico. In altre parole, l'anonimato non avrebbe alcun concreto impatto sul dibattito scientifico in quanto tale, giacché riguarda unicamente una (necessaria) fase preliminare, “pre-dibattuale”. Una

⁷ «Per uso pubblico della propria ragione intendo quello che ciascuno fa di essa *in quanto studioso* dinanzi all'intero pubblico *dei lettori*. Chiamo uso privato quello che egli può fare nell'ambito di un certo *impiego* o ufficio *civile* che gli venga affidato.» (I. Kant, *Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?*).

⁸ Per una traduzione fenomenologica del noto brano dell'*Etica Nicomachea* di Aristotele su amicizia e verità, si veda la lettura di maggio 2009 di eudia: *Philia – l'amicizia nella disascosità (a Franco Volpi)*, di Ivo De Gennaro e Gino Zaccaria (<http://www.eudia.org/anni-precedenti/anno-3-2009/108-philia-lettura-di-maggio>)

volta che la pubblicazione sia ammessa nel circuito della rispettiva sfera pubblica, i giudizi in essa contenuti possono essere liberamente dibattuti secondo le regole del dibattito scientifico. Ma è proprio così?

Si sarà notato che la tendenza recente è quella di un *profluvio* di pubblicazioni; dal momento che le carriere accademiche sono sempre più soggette a varie specie di valutazione, e dal momento che la pubblicazione è il parametro decisivo di molte di esse, gli universitari pubblicano sempre di più, fin dai primissimi anni della carriera (ancora prima di ricevere il dottorato, o persino la laurea⁹). Il risultato di questo profluvio è che, per uno studioso, diventa sempre più difficile anche solo tenersi aggiornato su ciò che viene pubblicato nel proprio ambito di ricerca, per non parlare di studiarlo in modo approfondito, commentarlo e rispondere. Raramente un contributo è citato in un altro contributo diversamente che come mera referenza (con la classica sonnolenta formula: “su questo punto si veda XY”; “cf anche YZ”; eccetera). La citazione è qui il mero segno del fatto che il contributo è stato “notato”, ossia non è passato inosservato, ha ricevuto un “credito” nella comunità scientifica di riferimento.¹⁰ Quasi mai essa si accompagna a un esame rigoroso del contributo citato. Allo stesso modo, la recensione o *book review* è solitamente un’edulcorata presentazione del libro, guarnita qua e là di qualche “spunto critico”, ma quasi mai espone un giudizio approfondito sull’altrui contributo. Dove, in quale ambito, dunque, il contributo scientifico riceve oggi un giudizio schietto, franco e senza riserve? Risposta: nel giudizio anonimo del *peer reviewer* e nella sua conseguente valutazione. Ciò che la comunità scientifica *veramente* pensa della ricerca di uno studioso, oggi, è affidato di fatto all’unica, esclusiva voce del Valutante Anonimo. Si assiste così a un curioso fenomeno: mentre, in pubblico, il contributo viene o ignorato o solo formalmente notato e sommariamente liquidato o lodato, *in privato* riceve – sotto lo sguardo critico del Valutante Anonimo, per l’occasione insignito di una qualche autorità

⁹ Negli Stati Uniti si è ormai diffusa la pratica delle “Undergraduate conferences” (convegni scientifici aperti solo a studenti undergraduate).

¹⁰ “Credito” facilmente traducibile in termini numerici e quindi valutativi (n citazioni = valore X = posto Y nel *ranking* scientifico di riferimento).

ufficiale nella procedura valutativa del caso – un esame minuzioso che si traduce in una ferma e spesso inappellabile “ultima parola”.

L'effetto del Valutante Anonimo sull'odierna sfera pubblica scientifica è, dunque, ben più importante di quanto la sua “funzione”, formalmente intesa, vuole lasciar intendere. Ma lo stesso vale per tutti gli ambiti in cui il Valutante Anonimo si impone nell'odierna università – dalla ricerca all'insegnamento, dove a una crescente offerta di opportunità, per gli studenti, di esprimere giudizi (rigorosamente anonimi) mediante questionari di valutazione, corrisponde un crescente mutismo degli studenti stessi dinanzi agli insegnanti. Come se l'intero rapporto pedagogico tra docente e allievo venisse ormai rimesso, ancora una volta, all'inappellabile sentenza del Valutante Anonimo.

Parte seconda – Le tre funzioni dell’anonimato

Il Valutante Anonimo è dunque ormai un protagonista indiscusso dell’odierna vita culturale e scientifica. Le procedure che prevedono la sua presenza sono sempre più numerose, ed entro tali procedure il suo giudizio è quasi sempre vincolante e inappellabile. L’imporsi del Valutante Anonimo avviene per lo più in modo tacito e inespresso, cioè senza addurre giustificazioni o argomenti a proprio sostegno. In altre parole, sembra che nessuno debba essere convinto dell’opportunità o meno del suo impiego. Ma ciò significa che il Valutante Anonimo s’impone e opera entro un *clima* ad esso favorevole. In questa seconda parte tenteremo di comprendere tale clima in alcuni dei suoi tratti essenziali. Lo faremo prendendo spunto da un esempio.

L’esempio è un’email inviata alla direzione scientifica di Eudia da un rappresentante dell’ANVUR, l’agenzia nazionale per la valutazione dell’università.¹¹ E’ una risposta a una richiesta di chiarimento circa il metodo utilizzato dall’Agenzia nella valutazione delle riviste. Facendo riferimento alla procedura di valutazione resa nota dalla stessa ANVUR sul suo sito, la direzione scientifica chiedeva, tra le altre cose, di conoscere i nomi degli esperti cui sarà sottoposta la rivista oggetto di valutazione, nonché la lista nominativa dalla quale sarebbero stati estratti gli eventuali revisori anonimi. Dopo aver ricordato che “gli esperti hanno facoltà di inviare il dossier a referee esterni anonimi, per ottenere un parere”, e che “gli esperti scriveranno un giudizio motivato, che utilizza puntualmente tutti i criteri formulati” dal tal e tal altro decreto, il funzionario ANVUR precisa che

la lista dei referee non verrà pubblicata per *evidenti ragioni* di prassi scientifica: trattandosi di piccoli numeri e di specializzazioni elevate è *necessario assicurare ai referee l’anonimato*, che verrebbe violato immediatamente a fronte della pubblicazione dei nomi, essendo evidente il collegamento con le singole riviste richiedenti la revisione. [corsivi miei]

¹¹ <http://www.anvur.org/>

Nella sua risposta, il funzionario si limita a ricordare una regola elementare che si applica quando si tratti di “anonimizzare” dei dati personali. Se la popolazione da cui si estraggono dei dati personali – ad esempio l’età, il sesso, il colore dei capelli e l’opinione su un leader politico – è troppo piccola – ad esempio, il personale di una piccola azienda –, l’identità della persona può essere rintracciata nonostante i dati siano resi anonimi. Particolari cautele sono quindi necessarie quando si trattano dati c.d. “sensibili”, ossia quelli che rivelano – tra le altre cose – le opinioni politiche, le convinzioni religiose o “filosofiche”, l’appartenenza sindacale, la salute e la vita sessuale.¹²

Basandosi su questa regola intuitiva nella protezione dei dati personali, promossa all’istante un’*evidente ragione di prassi scientifica*, il funzionario costruisce un ragionamento circolare: se la lista dei nomi venisse pubblicata si violerebbe immediatamente l’anonimato dei referee; ma l’anonimato dei referee non può essere violato; quindi la lista dei nomi non può essere pubblicata. Ma per quale ragione è necessario assicurare l’anonimato ai referee? In che senso tale necessità deve prevalere sull’esigenza di garantire la trasparenza della procedura di valutazione? E poi, in che senso un’ovvia *best practice* del trattamento dei dati personali diviene una *evidente ragione di prassi scientifica*? Che hanno da spartire i giudizi sul merito scientifico di una rivista o di un contributo scientifico con le “opinioni politiche, ecc.” di una persona privata?

E’ inutile cercare una risposta a questi interrogativi nel sito dell’ANVUR. Ovunque, l’impiego di referee coperti dall’anonimato è semplicemente presentata come un’esigenza primaria indiscutibile e non negoziabile.

Ma perché, dunque, è necessario garantire l’anonimato? Possiamo distinguere tre principali funzioni dell’anonimato nelle odierne procedure di valutazione. Prima di discuterle nel dettaglio, chiediamoci però quale siano i normali ambiti di riferimento dell’anonimato nella nostra cultura e nella nostra vita sociale. Infatti, l’anonimato di cui stiamo qui parlando, e che trova il proprio terreno di applicazione nelle odierne

¹² Cf Direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali, Art. 5. L’anonimizzazione dei dati è richiesta soprattutto “nei casi in cui vengono in rilievo dati personali dotati di particolare significatività che, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell’interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo)”.

procedure di valutazione, affonda le proprie radici in usi e costumi che precedono la (e sono indipendenti dalla) vita universitaria. Chiediamoci dunque quali siano gli ambiti in cui, abitualmente, nella nostra cultura, si considera opportuno coprire con l'anonimato (o con misure equivalenti) l'identità di una persona che manifesta un pensiero o assume una posizione.

In generale, nel nostro ordinamento giuridico e sociale, la facoltà di celare o camuffare la propria identità nell'espressione del proprio pensiero è prevista e riconosciuta in determinate circostanze. Ad esempio, l'anonimato tutela le persone che si rivolgono a un servizio per la cura della dipendenza dall'alcool: così, nelle riunioni degli Alcolisti Anonimi è possibile esprimersi e comunicare liberamente senza rivelare la propria identità. In questo e in analoghi casi, l'anonimato tutela la persona rispetto alla divulgazione di informazioni delicate e imbarazzanti e, proprio per questa ragione, rappresenta al contempo un incentivo a rivolgersi al servizio.¹³ In ambito giudiziario, è previsto che il testimone in un processo possa restare coperto dall'anonimato se la sua testimonianza può metterne a rischio l'incolumità; alcune categorie particolari di testimoni, come i pentiti di mafia, possono dover ricorrere a tale copertura in modo permanente (il c.d. regime di protezione). Vi sono poi situazioni in cui determinate persone debbono agire "sotto copertura": ciò avviene tipicamente nell'ambito di indagini di polizia, dove l'impiego della vera identità può mettere a repentaglio l'indagine, e forse la sicurezza personale dell'investigatore.

Nell'ambito dell'espressione libera del proprio pensiero, uno scrittore ha piena facoltà di pubblicare in forma anonima o pseudonima, laddove – per qualsiasi ragione – ritenesse di dissociare la propria persona reale dallo scritto – salva restando la possibilità, da parte del giudice, di richiedere all'editore la "rivelazione" dell'identità dell'autore nel caso si ravvisi un reato a mezzo stampa (diffamazione, calunnia, ecc.). Si possono elencare numerosi esempi di grandi scrittori che, in particolari circostanze, hanno dovuto

¹³ Cf la pagina 'L'anonimato' nel sito web di Alcolisti Anonimi Italia <http://www.alcolistianonimiitalia.it/modules.php?name=aa5-anonimato>

celare la propria identità e quindi ricorrere alla forma anonima o pseudonima.¹⁴ Nell'Italia pre-unitaria uno scrittore come Niccolò Tommaseo scriveva sotto pseudonimo per la rivista fiorentina “L’Antologia” di Giampietro Vieusseux. Quando uno dei suoi articoli finì nel mirino della censura, egli chiese a Vieusseux che la propria identità fosse palesata. Questi si rifiutò di svelare il nome alla polizia, e la rivista venne chiusa. Per uomini come Tommaseo e Vieusseux si trattava innanzitutto di una questione di *onore*: mai l’editore avrebbe potuto tradire il patto con l’autore – e, nondimeno, mai l’autore avrebbe potuto approfittare del proprio anonimato per sfuggire alle conseguenze dei propri scritti.

L’anonimato non è dunque estraneo alla manifestazione del proprio pensiero, sia essa libera o “forzata”. E tuttavia esso non è affatto *la norma*. Anzi, è facile rendersi conto che le circostanze in cui esso è previsto (in senso legale o semplicemente convenzionale), e i contesti in cui se ne fa uso, configurano a tutti gli effetti *casi eccezionali*. E anche in tali casi, si tratta di un uso soggetto a limiti ben definiti. Anonimo è l’investigatore che conduce un’indagine “sotto copertura” – mai il procuratore che firma l’ordine di arresto. Anonimo è, eccezionalmente, il testimone – mai il giudice o il collegio che emette la sentenza. Anonimo o pseudonimo può essere lo scrittore – ma solo per salvaguardare la propria libertà d’espressione dove circostanze esterne la minaccino. In sostanza, l’anonimato – in quanto espediente a difesa di una persona chiamata a esprimere pubblicamente il proprio pensiero – si giustifica in situazioni poliziesche, o di guerra, o di repressione, o di serio pericolo per la propria incolumità. Al di fuori di queste situazioni eccezionali, la copertura della propria identità come regola nella comunicazione interpersonale vige solo in contesti di dubbia integrità – ad esempio nelle riunioni delle sette segrete (gli “incappucciati”) o nella stesura di lettere ricattatorie (le c.d. “anonime”, appunto).

¹⁴ L’uso dello pseudonimo non è però sempre indice della volontà di celare la propria identità. Non c’è questa intenzione, ad esempio, negli scritti in cui Kierkegaard usa gli pseudonimi “Climacus” e “Anti-Climacus”, o nelle c.d. “poesie della torre” di Hölderlin, in cui il poeta si firmava come “Scardanelli” o “Salvator Rosa”.

Certo, si potrebbe ricordare che la lingua italiana conosce anche usi positivi della parola, come nel caso encomiabile del “benefattore anonimo”. Ma proprio questo caso ci permette di scorgere un tratto costitutivo dell’anonimato, e cioè il fatto che esso si addice più propriamente alla *muta e silenziosa* comunicazione tra esseri umani che non allo scambio per mezzo della parola. Nella beneficenza, è la donazione stessa che deve “esprimersi”, non il suo autore. In ciò sta il senso dell’anonimato. Il benefattore o donatore anonimo vuole proprio questo, e cioè per così dire ammutolirsi e lasciare che il suo atto gratuito giunga a destinazione “senza parole”. L’anonimato è qui solo il segno esteriore di un tratto che appartiene già di per sé al donare in quanto tale, vale a dire la sua gratuità (ossia il fatto che esso non cerca “riconoscimenti”). Restare anonimo, per il donatore, significa semplicemente adeguarsi al muto linguaggio del dono.

Allo stesso modo, non si può assimilare l’anonimato nell’espressione del proprio pensiero all’anonimato dei votanti nel c.d. “voto segreto”. Il nostro ordinamento parlamentare prevede che il voto dei deputati e dei senatori sia, di norma, palese. E’ solo in circostanze eccezionali, quando un ramo del parlamento debba esprimersi sulla *persona* di un deputato o senatore, che l’ordinamento prevede il voto segreto, a tutela della “libertà di coscienza” del votante. Di nuovo, si tratta di una situazione che eccede la normale vita parlamentare.¹⁵

Nei casi in cui una persona sia chiamata a esprimere un proprio giudizio o pensiero – vuoi perché costretta, vuoi per libera scelta – l’anonimato si addice dunque soltanto a situazioni eccezionali. Possiamo concludere questo breve *excursus* sull’uso dell’anonimato nella nostra vita sociale con la seguente osservazione: *non esiste alcuna modalità umana “sana” di espressione del proprio pensiero che preveda la copertura dell’identità personale come condizione normale per il proprio esercizio.*

Se le cose stanno così, dobbiamo dunque chiederci: è la valutazione una di quelle situazioni eccezionali che giustificano la copertura dell’identità personale dei valutanti?

¹⁵ Cf Angelo Summa “Il voto segreto alla camera dei deputati”, *Il diritto di tutti* http://dirittoditutti.giuffre.it/psixsite/Archivio/Articoli%20gi_%20pubblicati/Rubriche/II%20punto/default.aspx?id=185

Detto altrimenti: in che misura, nell'odierna vita universitaria, vigono situazioni “fuori dalla norma” che richiedono l'impiego sistematico del Valutatore Anonimo?

L'email dell'ANVUR può servire da filo conduttore nel nostro tentativo di trovare una risposta. Essa suggerisce, pur senza evocarlo, uno scenario di questo genere: il referee incaricato di valutare una rivista o un lavoro scientifico potrebbe subire pressioni al fine di “gonfiare” il proprio giudizio; o, peggio ancora, potrebbe subire ritorsioni *ex post*, quando il suo giudizio non lusinghiero divenisse pubblico. In sostanza, si presume che il referee operi in un clima *tentatore e intimidatorio*: su di lui incombono, da un lato, tentazioni che gli sono rivolte al fine di conquistarne il favore e, dall'altro, inconfessabili timori di possibili strascichi e ricadute. In questo senso, l'anonimato dovrebbe tutelare il referee e, al tempo stesso, garantire l'obiettività del suo giudizio. Possiamo dunque distinguere due funzioni dell'anonimato: la funzione difensiva e la funzione obiettivante. Ad esse se ne aggiunge una terza, che è un derivato di quest'ultima e che chiameremo funzione “parametrizzante”. Ma procediamo con ordine.

L'anonimato servirebbe a *proteggere* il soggetto che esprime il giudizio o la valutazione da conseguenze derivanti dal fatto di aver espresso quel giudizio o quella valutazione, quali ritorsioni, rivalse, vendette o ripicche di ogni genere e misura. Ad esempio, l'insegnante potrebbe “vendicarsi” dello studente che lo ha “bocciato” nel questionario di valutazione dandogli un brutto voto all'esame; l'autore di una *submission* potrebbe essere tentato di rivalersi sul *peer* che gli ha stroncato il *paper* rendendogli pan per focaccia, o non invitandolo a un convegno, o bocciando il suo allievo a un concorso – e via discorrendo. Ma anche prima di esprimere il giudizio, il giudicante non coperto dall'anonimato potrebbe subire pressioni affinché approvi quel progetto o valuti positivamente quell'articolo. Non serve grande sforzo per immaginare innumerevoli situazioni in cui la funzione del valutante può mettere il valutatore in pericolo per il semplice fatto di aver espresso (o di dover esprimere) una valutazione in una qualche procedura. Eppure, tutte queste ipotetiche situazioni – così facili da concepire con l'immaginazione – rivelano uno scenario che deve farci riflettere. Esse presuppongono

infatti un tipo di comunità non solo avulsa dai principi comunemente in vigore nella ricerca scientifica, ma addirittura improntata alla negazione sistematica di ogni codice etico e di comportamento. Che altro è, infatti, una comunità in cui la reazione più attendibile nei confronti di chi esprima un giudizio critico è la *rappresaglia*? Si tratta, evidentemente, di una comunità in guerra, e per di più in una guerra senza regole e senza quartiere. Immaginare che il valutatore debba essere *difeso* rispetto alle possibili reazioni dei suoi colleghi, o dei suoi superiori, o dei suoi insegnanti, significa implicitamente supporre che la comunità accademico-scientifica sia tutto tranne che “accademica” e “scientifica”. Vi possono essere situazioni *eccezionali* in cui il valutante debba essere difeso: ad esempio, si può concedere che una forma di protezione sia necessaria quando il valutante si trovi in una posizione subordinata rispetto al “valutato” (sebbene sia tutta da dimostrare la necessità di ricorrere, in generale, a valutazioni *ad personam* – ma di questo tratteremo nella prossima parte). Di nuovo, sembra difficile concludere che – al di là di situazioni eccezionali – l’anonimato nella valutazione universitaria possa giustificarsi in base alla sua funzione difensiva.

Come abbiamo ricordato in precedenza, tuttavia, l’anonimato ha un’ulteriore funzione. Proteggendo il valutatore da tentazioni e minacce esterne, l’anonimato isola e, per così dire, purifica il giudizio da fattori di disturbo indesiderati. Il valutatore, sapendosi protetto dall’anonimato, sarebbe più “libero” di esprimersi senza remore e di dire fino in fondo ciò che pensa. Solo il giudizio anonimo può essere, come usa dire, *brutally honest* – sincero fino in fondo, senza scrupoli. A ben vedere, la situazione tipica in cui l’anonimato esercita questa funzione è la seguente: un valutatore *vorrebbe* esprimere un giudizio “spietato” sul proprio oggetto di valutazione (una rivista, un lavoro scientifico, un progetto, il proprio insegnante, un collega, ...), ma non lo *può* fare (ovvero: non “si sente” di farlo) perché incorrerebbe in conseguenze indesiderate. Questa “funzione obiettivante” dell’anonimato coincide in molti aspetti con la funzione difensiva, ma copre uno spettro di situazioni più ampio di quello presupposto da quest’ultima: anche nei casi in cui non esiste ragionevolmente alcuna conseguenza rischiosa rispetto alla quale il valutatore debba essere protetto – ovvero nella maggior

parte dei casi in cui il valutante non si trovi in un rapporto subordinato rispetto al valutato – l’anonimato può ancora tornare utile in quanto libera il valutante da *ogni* conseguenza – rischiosa o no che sia. Ad esempio, un valutante potrebbe esprimere un giudizio “passabile” solo per la pigrizia di dover argomentare la propria “stroncatura”, o, peggio, di dover replicare alle contro-obiezioni del valutato, e insomma, più in generale, di dover *rispondere* in qualche modo del proprio giudizio negativo. Sgravando il valutante dalle conseguenze della propria valutazione, l’anonimato permette ai giudizi *tranchant* di emergere senza impedimenti. Qui l’anonimato non è più (soltanto) difensivo, ma è (anche e soprattutto) offensivo, nel senso che sancisce la rimozione di ogni “cortesia” nella formulazione del giudizio sul lavoro altrui. Un giudizio senza scrupoli e senza riguardi – ecco ciò che è chiesto al valutatore in cambio dell’anonimato.

Si può osservare come questo effetto sia funzionale a molte delle procedure di valutazione che operano oggi nella vita accademica – procedure finalizzate per lo più ad assegnare un valore e quindi un parametro contabile all’oggetto valutato (questa ricerca vale X, quest’altra vale $\frac{3}{4}$ X, ...) che non a far emergere una verità. Non è un caso se molte delle procedure di valutazione non prevedono la pubblicazione di “motivazioni” del risultato – o la prevedono solo nella forma di un inappellabile *feedback*. La procedura deve infatti *concludersi* con l’espressione di un giudizio immediatamente traducibile in un parametro valutativo: “sì” / “no”; “accettato” / “respinto”; “buono”, “meno buono”, “cattivo”; “1”, “2”, “3”, “4 stelle”; e così via.

La funzione obiettivante si collega così alla terza funzione dell’anonimato, che chiamiamo funzione parametrizzante. Isolando il valutante dal valutato, e il giudizio dalla sua conseguenza, l’anonimato predispone il giudizio alla sua parametrizzazione, ovvero alla sua riduzione a un parametro-valore. In virtù dell’anonimizzazione, ogni valutatore diventa uguale a un altro. Sotto la copertura dell’anonimato, i Valutanti diventano tutti uguali: così, il giudizio ponderato del luminare vale esattamente quanto quello estemporaneo dell’ignorante in materia; il parere del *referee* scrupoloso conta esattamente quanto quello del *referee* disonesto o disattento o prevenuto; l’opinione dello studente

negligente ha lo stesso peso di quella dello studente che ha seguito attentamente le lezioni – e tutte quante queste espressioni di apprezzamento o deprezzamento (*like / dislike*) diventano sommabili, sottraibili, mediabili, in breve: passibili di una computazione valoriale. Il giudizio diventa propriamente *valutazione* – nel senso dell’espressione di un valore computabile – solo in virtù dell’anonimato. Traslati in valori, ovvero in *format* valoriali, i giudizi diventano parametri reciprocamente riscontrabili e computabili. Ogni oggetto di valutazione diviene potenzialmente classificabile e come tale entra a far parte di una classifica (o *league*): i progetti, i *paper*, le riviste, gli editori scientifici, i dipartimenti, le università, i corsi di laurea, i moduli, le singole lezioni, i singoli docenti o ricercatori, le singole giornate di questi ultimi – *ogni singolo elemento della vita universitaria* si traduce in una determinata posizione (*ranking*) nella classifica (*league*) rilevante. Il Valutante Anonimo è il perno su cui si regge la traduzione di ogni giudizio accademico-scientifico in parametro decisionale sulla cui base ogni *azione* – dalla promozione di un progetto alla soppressione di un intero dipartimento – può essere intrapresa.

Nel regime della valutazione le tre funzioni operano simultaneamente, ma è indubbiamente la terza – la funzione parametrizzante – che orienta e guida le altre due. Infatti, l’anonimato sussiste anche dove la funzione difensiva sia superflua, ossia in situazioni dove l’espressione del giudizio non comporti alcun rischio concreto per il valutante (come nella stragrande maggioranza dei casi di *peer review*), oppure nei casi in cui l’imparzialità e “obiettività” del giudizio non sia ragionevolmente in discussione (come quando il valutante è, semplicemente, uno studioso). La necessità di parametrizzare ogni giudizio (ovvero di sostituire al giudizio l’assegnazione di un valore parametrico) al fine di soddisfare l’esigenza compulsiva di agire *sull’università* e *sulla* ricerca, determina in ultima istanza quel clima di *permanente eccezionalità* entro cui il Valutante Anonimo si impone, nell’odierna vita accademica e scientifica, come la sorgente di ogni criterio direttivo, l’inevitabile intermediario di ogni relazione.